



# COMUNE DI STIGNANO

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
VIA ROMA, 9 TEL. 0964 772121/772004 FAX. 0964 772478  
[info@comunestignano.it](mailto:info@comunestignano.it) [comunestignano@pec.it](mailto:comunestignano@pec.it)  
[www.comunestignano.it](http://www.comunestignano.it)

ALBO  
326

PROT. N. 3605 - REG. ORD. 08/2016

28.07.2016

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI ALLE CONTRADE DELLA ZONA MARINA.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che questo Comune sta provvedendo ad avviare il servizio di Raccolta Differenziata concepito con il metodo del "porta a porta" e sono già state distribuite le attrezzature agli utenti;
- che in precedenza il servizio era strutturato sulla raccolta stradale della indifferenziata che veniva conferita da parte degli utenti nei cassonetti ubicati presso gli appositi punti di raccolta;
- che in particolare nella Zona Marina (specie SS. 106) i posti di raccolta risultano invasi di materiali anche impropri e nella giornata di ieri 27.07.2016 si è provveduto a selezionare e smaltire la parte costituente "rifiuti ingombranti" al fine di addivenire alla totale bonifica dei siti;
- che tale fenomeno risulta particolarmente accentuato in detta parte del territorio ove, nonostante il limitato numero di utenti residenziali da servire, appare evidente l'abituale conferimento da parte di avventori non autorizzati provenienti da fuori territorio;
- che tale situazione, oltre a generare effetti di immagine degradanti con negativa ricaduta mediatica per il territorio, rappresenta un evidente stato di precarietà ambientale con possibili pregiudizi sanitari per gli abitanti dell'area e con l'effetto moltiplicatore prodotto dalla tendenza ad aggiungere materiali in luoghi già compromessi;
- che il servizio è in atto complessivamente garantito in parte con la utilizzazione diretta di mezzi e personale proprio dell'Ente ed in parte con l'apporto di servizio della Società partecipata pubblica "Locride Ambiente" S.p.A. e, ciononostante, anche per la carenza di sistemi di videosorveglianza non si riesce a fronteggiare la tendenza degenerativa sopra descritta;
- che non si reputa più tollerabile detta situazione che determina grave rischio alla salute pubblica ed alla salubrità dell'ambiente, sia in termini di possibile cattivo odore, sia per l'annidamento nelle adiacenze dei siti pregiudicati di topi ed insetti;

DATO ATTO che per la raccolta dei rifiuti ingombranti l'Ente predispone appositi servizi periodici, provvede anche al prelievo presso il domicilio e che la cittadinanza corrisponde con adeguata collaborazione in tali circostanze, salvo quanto avvenuto il 20.07.2016 a seguito di un impedimento improvviso da parte dell'azienda incaricata fornitrice dei cassoni, cui è seguita attività di abbandono di "ingombranti" presso detti siti da parte di ignoti;

RITENUTO di adottare gli opportuni, indispensabili ed efficaci rimedi per ovviare immediatamente detta situazione;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

**VISTO** l'art. 191 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso anche a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della tutela della salute e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che l'art. 192 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;

**EVIDENZIATO** che l'abbandono o il deposito di rifiuti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00;

**RIBADITE** le necessità contingibili ed urgenti volte alla tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente;

### **ORDINA**

- Che si provveda alla rimozione di tutti i cumuli di rifiuti sparsi nelle Zone Favaco – Sala – Marina ed eventuali altri punti individuati nel territorio comunale da subito e sino al ripristino e protezione totale dello stato dei luoghi.
- Alla rimozione dei cassonetti di raccolta stradale già allocati in dette Contrade con installazione nei siti di appositi segnali di intimazione e divieto di deposito rifiuti.

### **DISPONE**

l'attivazione, con il personale ed i mezzi propri dell'Ente del prelevamento a domicilio dei rifiuti ordinari, previa distribuzione a cura dell'Ente di appositi sacchetti agli utenti.

### **DEMANDA**

Ai Responsabili Capi Area competenti l'adozione di ogni atto di gestione occorrente per l'attuazione del provvedimento ed a tutti gli operatori di Polizia operanti nel territorio l'azione di sorveglianza e repressione con l'avvertenza che coloro che dovessero trasgredire a quanto disposto saranno perseguiti a norma di legge ed incorreranno anche nel reato di cui all'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento:

- Sia pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in copia nel territorio comunale con particolare riguardo alle aree ed i siti interessati al fenomeno degenerativo;
- Sia trasmesso al Signor Prefetto U.T.G. di Reggio Calabria ed all'Ufficio Rifiuti della Regione Calabria.

Stignano, 28.07.2016



IL SINDACO  
FRANCESCO CANDIA

